

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2023, n. 489

Approvazione schema Protocollo d'Intesa per l'avvio di una collaborazione istituzionale con Terna

L'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile PO e confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili nonché dalla Dirigente della Sezione Transizione Energetica, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Pacchetto europeo *"Fit for 55"* COM (2021) 550 presentato dalla Commissione Europea in data 14 luglio 2021, fissa nuovi obiettivi di politica energetica al 2030 e promuove misure per l'efficienza energetica, le rinnovabili, il sistema di scambio di quote di emissione, il sistema di tassazione dell'energia ed i combustibili alternativi.
- La Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 reca l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia.
- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dispone un sostegno finanziario per gli Stati membri nelle aree di intervento di pertinenza europea.
- Il Pacchetto europeo *"Next Generation EU - Pacchetto per la ripresa dalla Covid-19"* del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 stabilisce misure volte a sostenere la ripartenza degli Stati membri dopo la pandemia, rafforzando il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 con lo strumento Next Generation EU e supportando investimenti nella transizione verde ed in quella digitale.
- La Comunicazione della Commissione Europea COM (2019) 640, presentata l'11 dicembre 2019, sul *"Green deal europeo"*, pone l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.
- Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, 210 reca *"Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE"*.
- Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, 199 reca *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"* (cd. "RED II") e, in particolare, gli artt. 19 e 21 dello stesso, pongono in capo al Gestore dei Servizi Elettrici (d'ora in avanti GSE) la realizzazione e la gestione di uno Sportello Unico per le Energie Rinnovabili utile a coordinare e digitalizzare tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 e smi e di una piattaforma digitale che garantisca un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
- Il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge il 28 luglio 2021, 108, reca *"Governance del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*.
- Il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*.
- Il Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge il 1 luglio 2021, n. 101, reca *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*.

- Il PNRR è stato presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241.
- Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) è stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2020 ed inviato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 dell'11 dicembre 2018.
- L'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice dei contratti pubblici*", individua le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un accordo concluso esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici non rientri nell'ambito di applicazione del medesimo.
- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Considerato che:

- la Regione Puglia esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana nonché dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri strumenti di programmazione regionale ed ha tra le sue priorità quella di garantire lo sviluppo della sostenibilità ambientale, attraverso la diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, nonché della mobilità sostenibile e dell'economia circolare sul territorio.
- La Regione si è dotata di uno strumento programmatico, il Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato con Delibera di G.R. n.827 dell'8 giugno 2007, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni, a tutt'oggi in fase di aggiornamento.
- Con DGR n. 1386 dell'8 settembre 2021 la Giunta Regionale ha deliberato di demandare alle Agenzie regionali ARTI ed ASSET la predisposizione degli elaborati volti all'aggiornamento del PEAR, sotto il coordinamento del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana con il supporto del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione che si occuperà del coordinamento operativo.
- In ragione delle sue caratteristiche ambientali, paesaggistiche, orografiche, di ventosità e di irraggiamento solare, la Puglia è considerata una delle regioni italiane maggiormente attrattive sotto per gli investimenti in tema di sfruttamento delle energie da fonti rinnovabili: detta constatazione postula con ogni evidenza la approfondita conoscenza della complessa e stratificata normativa sottesa allo svolgimento dei procedimenti amministrativi presupposti al rilascio dei provvedimenti ai sensi della normativa vigente (in materia energetica, ambientale e paesaggistica).
- Una delle principali criticità che osta ad un celere rilascio dei provvedimenti autorizzativi a mente dell'assetto normativo attualmente vigente (funzionali all'aumento di produzione di energia da FER e, dunque, al raggiungimento dei *target* previsti dalla normativa euorunitaria) è l'estrema mutevolezza e copiosità del quadro regolatorio nazionale, per effetto del quale la Regione (delegata al rilascio di tali provvedimenti, a differenza dei casi di rilascio dei provvedimenti ambientali che, invece, per gli impianti superiori alla soglia dei 30 MW, sono appannaggio del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica), sconta notevoli difficoltà applicative nella gestione dei numerosissimi procedimenti amministrativi ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i.
- Oltre alla citata mutevolezza (suffragata ed alimentata anche da interventi regolatori degli organi legislativi euorunitari, cui gli Stati membri devono conformare le proprie normative di settore), v'è un altro aspetto da tenere in considerazione rappresentato dall'estrema frammentarietà e disorganicità della legislazione che, allo stato attuale, connota la normativa energetica, oltre che quella ambientale e paesaggistica, nonché l'attuale assenza di decreti attuativi di competenza ministeriale (per es. in tema di individuazione di aree idonee per le Regioni, in tema di Comunità energetiche rinnovabili) e di adeguate norme di coordinamento tra i differenti livelli di governo, in considerazione del disallineamento della competenza tra organi statali ed organi regionali e/o provinciali: trattasi dunque di elementi che concorrono ad alimentare un quadro di incertezza sia in capo ai proponenti che in capo alle diverse autorità procedenti che vanifica il traguardare il principio della certezza del diritto.

Rilevato che:

- Terna è stata costituita nel 1999 in attuazione dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (c.d. Decreto "Bersani") sul riassetto del settore elettrico ed è la società proprietaria di grandissima parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, quale individuata dal D.M. Industria 25 giugno 1999 e smi (segnatamente i Decreti Ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009 e 26 aprile 2010).
- Successivamente, in attuazione del D.L. 29 agosto 2003 n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n.290, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica*"), che ha previsto (art. 1- ter, comma 1) l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e la conseguente modifica [art. 1 -ter, comma 3, lettera b)] della concessione già rilasciata in favore del GRTN S.p.A. in ordine alle attività di trasmissione e dispacciamento (decreto 17 luglio 2000), nonché del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (in G.U. n. 115 del 18 maggio 2004), a decorrere dall'1 novembre 2005 Terna è divenuta altresì concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento. A partire da tale data, pertanto, Terna S.p.A. ha assunto anche la responsabilità di tali attività, ivi compresa la gestione unificata della rete nazionale, precedentemente affidate a GRTN S.p.A..
- Terna esercita la propria attività in regime di concessione esclusiva, garantendo l'adempimento di ogni obbligo volto ad assicurare la continuità, la sicurezza, l'affidabilità ed il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti: detta concessione è stata rilasciata con DM 20 aprile 2005 e modificata con successivo DM del MISE 15 dicembre 2010. Nell'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, Terna persegue, tra l'altro, l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti, ai sensi dell'articolo 4 del richiamato D.M. 15 dicembre 2010.
- Terna persegue inoltre l'obiettivo strategico della transizione ecologica, della decarbonizzazione e del potenziamento della rete elettrica del paese, anche attraverso il confronto e la collaborazione con le Istituzioni: nell'espletamento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla citata concessione Terna svolge costantemente l'analisi della normativa vigente, nazionale e regionale, nonché l'approfondimento della giurisprudenza correlata.

Tenuto conto che:

- l'art. 9 comma 2 del codice dei contratti pubblici esclude dal proprio ambito applicativo le concessioni di servizi aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo conferito ai sensi del TFUE, degli atti giuridici dell'UE e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato.
- Terna rientra nel novero delle imprese operanti in uno dei settori speciali disciplinati dagli artt. 115 e ss. del codice dei contratti pubblici, sulla base di un diritto esclusivo che la legge riserva allo Stato e risulta soggetta al controllo di fatto di Cassa Depositi e Prestiti SpA, attualmente detenuto attraverso CDP Reti SpA (società per azioni controllata da CDP) che possiede una partecipazione pari al 29,851 % del capitale sociale.
- Terna è dunque impresa in controllo pubblico per la quale il mercato non è escluso né è esclusa la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa ma in capo a quest'ultima è creata una posizione di monopolio, in deroga al principio di concorrenza sotteso al Trattato UE.
- Da quanto sopra discende che la stessa è affidataria di una concessione disposta per legge ed opera in un'area riservata allo Stato, sulla base di un diritto di esclusiva previsto dalla legge.

Considerato infine che:

- con nota prot. n. 100891 del 16 novembre 2022 Terna ha trasmesso alla Regione Puglia una posposta di collaborazione con gli uffici regionali finalizzata a condividere le rispettive conoscenze e competenze nel campo dell'analisi della normativa di settore, nazionale e regionale, in materia energetica, ambientale, urbanistica e paesaggistica, nonché della giurisprudenza ad esso afferente.
- Detta proposta presuppone la condivisione delle conoscenze e delle competenze precipuamente riferite a detta normativa, attraverso la partecipazione ad un tavolo tecnico permanente, istituito al fine di valutare l'impatto della normativa in continua evoluzione sulla realizzazione delle infrastrutture elettriche.

- il fine che si intende perseguire con lo schema di Protocollo d'Intesa per l'avvio della collaborazione richiesta, è di natura puramente pubblica e dalla collaborazione discende una suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che, pertanto, entrambe le parti forniranno il proprio contributo.
- Con il protocollo le parti intendono dunque favorire il flusso biunivoco di determinate informazioni e dati di reciproco interesse, utili allo svolgimento delle rispettive finalità istituzionali di programmazione e pianificazione, collaborando per perseguire uno sviluppo delle infrastrutture elettriche sostenibile con le esigenze del territorio ed armonizzato con gli obiettivi di pianificazione energetica.
- Detta collaborazione verrà attuata con le reciproche risorse umane interne portatrici di competenze e *know how* specifico e le attività oggetto della stessa non comportano oneri finanziari per le parti contraenti.

Per quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie e vista la bozza di protocollo d'intesa trasmessa da Terna SpA con la sua nota in narrativa citata, si ritiene dunque che sussistano i presupposti in fatto ed in diritto per proporre alla Giunta Regionale l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa ai fini dell'avvio di una cooperazione istituzionale tesa ad instaurare un rapporto di collaborazione tra Terna e la Regione Puglia, per lo scambio di conoscenze e competenze nella complessa materia energetica, incentrato, in particolare, sull'approfondimento della complessa e stratificata normativa e sulle sue implicazioni sui procedimenti amministrativi inerenti alle infrastrutture di pubblica utilità.

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 7 marzo 2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SMI

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera e) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** di tutto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

2. **Di approvare** lo schema di Protocollo d'Intesa, Allegato A al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. **Di delegare** la Dirigente della Sezione Transizione Energetica alla sottoscrizione del Protocollo di intesa ed ad porre in essere ogni adempimento consequenziale, prevedendo che ciascun Dirigente di Sezione competente per materia provveda altresì ad adottare ogni atto o provvedimento necessario all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali *Addendum* allo Schema di Protocollo di intesa, ove ritenuto necessario ed opportuno.
4. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario PO responsabile dell'istruttoria

Giorgia Barbieri

Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili

Francesco Corvace

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Angela Cistulli

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021 e smi.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico

Gianna Elisa Berlingiero

L'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili

Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **di prendere atto** di tutto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
2. **Di approvare** lo schema di Protocollo d'Intesa, Allegato A al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. **Di delegare** la Dirigente della Sezione Transizione Energetica alla sottoscrizione del Protocollo di intesa ed ad porre in essere ogni adempimento consequenziale, prevedendo che ciascun Dirigente di Sezione

competente per materia provveda altresì ad adottare ogni atto o provvedimento necessario all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali *Addendum* allo Schema di Protocollo di intesa, ove ritenuto necessario ed opportuno.

- 3. di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Provvedimenti*" e "*Provvedimenti della Giunta Regionale*" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE**TRA**

“Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni” (nel seguito denominata semplicemente “Terna”), con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, 00156 – codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 05779661007, iscritta n. RM – 922416 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata nella presente Convenzione dal Responsabile, munito degli occorrenti poteri in forza di procura depositata presso il Registro delle Imprese

E

Direzione generale della Regione (nel seguito denominata semplicemente “DG” o suo acronimo intero), con sede in, via, nella persona di,

(di seguito, congiuntamente, le “Parti”)

PREMESSO CHE

- Terna, in attuazione del D.Lgs.79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) (il cui ambito è stato definito dai Decreti ministeriali 25.6.1999, 23.12.2002, 27.02.2009, 16.11.2009, 26.04.2010 e 22.12.2010) ed è titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto ministeriale 20.4.2005 e modificata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15.12.2010
- Terna persegue con determinazione l'obiettivo strategico della transizione ecologica, della decarbonizzazione e del potenziamento della rete elettrica del Paese anche attraverso il confronto e la collaborazione con le Istituzioni;
- Terna, nell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla suddetta Concessione, svolge costantemente attente analisi della normativa vigente, nazionale e regionale, nonché studio della giurisprudenza in materie di suo diretto interesse.
- La DG svolge il ruolo di supporto legislativo nelle iniziative di adeguamento della legislazione regionale, nonché di monitoraggio di casi e sentenze di interesse regionale.
- La DG ha altresì il compito di monitorare e analizzare l'attività legislativa del Parlamento e del Governo nazionali, nonché di fornire supporto giuridico nell'elaborazione di proposte e disegni di legge regionali.
- Le Parti riconoscono nel dialogo e nella collaborazione reciproca uno strumento

fondamentale per perseguire con efficacia gli obiettivi a ciascuno assegnati.

- Terna e Regione hanno già sottoscritto in data un Protocollo di Intesa, tutt'ora in essere, per raggiungere tra l'altro gli obiettivi ambientali ed energetici indicati nel Piano Energetico Ambientale Regionale, perseguire la sicurezza del sistema elettrico regionale, favorire un'ottimale localizzazione degli interventi elettrici di razionalizzazione e sviluppo previsti nel Piano di Sviluppo di Terna, nonché, in generale, favorire la più ampia armonizzazione tra pianificazione energetica, elettrica, territoriale ed ambientale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TERNA e la DIREZIONE GENERALE (DG) convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 ***Scopo del Protocollo***

Le Parti, con il presente Accordo di collaborazione, intendono favorire un flusso biunivoco di informazioni e analisi di reciproco interesse, utili allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, collaborando per perseguire uno sviluppo delle infrastrutture elettriche coerente con la pianificazione normativa regionale in materia energetica, ambientale, urbanistica e paesaggistica.

Articolo 2 ***Oggetto***

L'attività di collaborazione nell'analisi della normativa, vigente o in fieri, riguarderà tanto l'ambito nazionale quanto quello regionale, e sarà incentrata principalmente sulle seguenti tematiche:

- a) Energia
- b) Ambiente e Paesaggio
- c) Urbanistica e Usi Civici
- d) Canoni di attraversamento

Articolo 3 ***Impegni di Terna***

Terna, nelle materie descritte all'articolo 2 e secondo le modalità descritte al successivo articolo 5, si rende disponibile a:

- ❖ Condividere con la DG analisi e approfondimenti normativi svolti;
- ❖ Fornire, su richiesta della DG, interpretazioni su modalità e condizioni di applicabilità alle infrastrutture energetiche di disposizioni normative nazionali o di altre Regioni;

- ❖ Fornire, ove richiesto dalla DG, contributi utili alla valutazione di proposte normative di carattere regionale.

Articolo 4 ***Impegni della DG***

La DG, nelle materie descritte all'articolo 2 e secondo le modalità descritte al successivo articolo 5, si rende disponibile a:

- ❖ Condividere con Terna analisi sul potenziale impatto di norme regionali sulle infrastrutture elettriche, nonché valutazioni compiute sulla loro attuazione e sui loro effetti.
- ❖ Fornire, su richiesta di Terna, interpretazioni su modalità e condizioni applicative di disposizioni normative regionali.

Articolo 5 ***Tavolo Tecnico di Coordinamento***

Al fine di garantire il raggiungimento degli impegni assunti con il presente Accordo, le parti concordano sull'attivazione di un apposito Tavolo tecnico permanente, costituito al fine di coordinare e gestire lo scambio di informazioni, di cui faranno parte per Terna (tel..... mail) e per la DG (tel mail.....). Resta ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di estendere la partecipazione al Tavolo anche ad altri soggetti, facenti parte delle rispettive organizzazioni, che potranno essere coinvolti per supporto tecnico su specifiche tematiche. Il Tavolo sarà convocato secondo le esigenze che emergeranno di volta in volta e saranno redatti verbali dell'attività svolta.

Articolo 6 ***Durata***

Il presente Accordo ha validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo, ed è prorogabile per altri con il consenso scritto delle Parti. Rimane ferma la possibilità per le Parti di integrare e/o modificare il presente documento previo accordo scritto tra le stesse, anche mediante *addendum* su specifiche tematiche.

Articolo 7 ***Riservatezza***

I dati, i documenti e le analisi delle diverse attività di collaborazione saranno sempre considerati dalle Parti informazioni esclusive e riservate.

Ai fini del presente Accordo, per "*Informazioni Riservate*" si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riguardanti gli input e gli output delle diverse attività di collaborazione, fornite o rese disponibili vicendevolmente tra le Parti, ivi inclusi documenti e informazioni divulgate in forma sia orale che scritta, su supporti cartacei e/o informatici di qualsivoglia natura.

Le Parti si impegnano a far sì che i rispettivi dipendenti, associati, componenti degli organi sociali, consulenti e referenti si obblighino a:

- a) considerare le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte come strettamente confidenziali ed aventi natura riservata;
- b) non divulgare con qualsiasi modalità, alcuna delle Informazioni Riservate senza l'autorizzazione specifica dell'altra Parte ai sensi del presente Accordo.

Le Parti convengono che gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto non operano nel caso in cui le predette informazioni siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del presente articolo, ovvero nell'ipotesi in cui la rivelazione a terzi sia imposta da norme di legge, di regolamento o da provvedimenti dell'Autorità competente.

Le Parti convengono che le disposizioni contenute nel presente punto rimangono comunque valide per la durata di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo.

Luogo....., data